

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1780

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISCITELLO, BOLOGNESI, CALINI, IMPEGNO, NUCCIO,
PECORARO SCANIO, RONCHI, SORIERO**

Norme per sopperire alle carenze organiche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

Presentata il 26 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — A causa del dilatarsi dei tempi per l'attuazione del nuovo assetto retributivo-funzionale per i lavoratori del pubblico impiego, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, la quale, dopo un primo inquadramento con decorrenza immediata, ne prevedeva un altro definitivo entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, diverse complicazioni sono emerse per la gestione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare in riferimento ai passaggi di qualifica.

Infatti, in via transitoria, in attesa della realizzazione di tutte le condizioni necessarie a rendere definitivamente operativa la cosiddetta qualifica funzionale, prevista dalla predetta legge n. 312 del 1980, i passaggi di qualifica da vigile a

capo squadra sono avvenuti in deroga a tale legge, e nella proporzione stabilita dal vecchio ordinamento delle carriere come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fino alla copertura dei posti disponibili al 1° gennaio 1986.

Tale procedura ha consentito l'avanzamento di qualifica di numeroso personale, attraverso gli scrutini di merito assoluto e per anzianità, senza che questo abbia dovuto avanzare domanda o fare concorsi o corsi e per di più con la garanzia di restare in servizio nella sede di appartenenza. A questo tipo di procedura è stato interessato il personale con la qualifica di vigile assunto fino all'aprile del 1976. Il resto del personale, quello assunto nei mesi immediatamente successivi e quello

delle altre qualifiche, per effetto della maturazione delle condizioni per l'applicazione della legge n. 312 del 1980, potrà accedere alla qualifica superiore a domanda e laddove saranno dichiarati i posti disponibili, superando una prova selettiva e facendo un corso di riqualificazione.

Dato l'attuale sbilanciamento della distribuzione del personale sul territorio nazionale in base alle qualifiche, ne deriva che oltre alla prova selettiva ed al corso di riqualificazione, il personale interessato potrà accedere alla qualifica superiore solo se accetta la destinazione per la quale concorre. Per un altro aspetto lo stesso sbilanciamento incide sull'organizzazione del lavoro in numerose province, dove i posti di capo squadra e qualifiche superiori sono a tutt'oggi coperti dai vigili anziani, che potrebbero vedersi scavalcati da personale proveniente da altre province che superi la prova.

Procedere all'attuazione della legge n. 312 del 1980 senza considerare questi aspetti, oltre che discriminante per gran parte del personale, sarà certamente dannoso, almeno per un primo periodo non breve, per l'efficienza del servizio.

La proposta di legge che si presenta vuole essere uno strumento transitorio

per arrivare all'applicazione definitiva della legge n. 312 del 1980, evitando i traumi laceranti per il personale e per l'organizzazione del servizio prodotti dagli annosi ritardi di applicazione della legge stessa. Danni che non vengono evitati con il decreto del Ministro dell'interno in corso di emanazione in applicazione dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335.

All'articolo 1 sono stabiliti i criteri di transitorietà da applicare nei passaggi di qualifica per far fronte immediatamente alle carenze organiche nei ruoli dei capi squadra, vice capi reparto e capi reparto.

Con l'articolo 2 viene introdotto il corso di riqualificazione come unico requisito necessario per accedere alla qualifica superiore, in modo da dare al personale le nozioni e la formazione adeguata alle responsabilità che deve assumersi.

È prevista la ripetizione del primo corso per evitare superficialità nell'apprendimento; è previsto inoltre il rilascio di un attestato di merito a riconoscimento del risultato raggiunto.

L'articolo 3 indica la base di finanziamento per l'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per sopperire alle carenze organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei ruoli di capo squadra, capo reparto e vice capo reparto, fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro dell'interno è autorizzato, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 7 della citata legge n. 312 del 1980, a procedere alla copertura dei posti resisi vacanti fino al 1° gennaio 1990 ed a quelli disponibili previsti dall'aumento dell'organico di cui alla legge 5 dicembre 1988, n. 521, mediante il sistema dello scrutinio per merito assoluto, nella proporzione prevista dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

ART. 2.

1. Il personale promosso ai sensi dell'articolo 1, prima di assumere l'incarico alla qualifica superiore, deve frequentare un corso di riqualificazione presso le scuole centrali antincendi e deve superare un esame attitudinale.

2. Il personale che dopo il primo corso non supera l'esame ripete il corso.

3. Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di merito.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti la durata del corso e il programma per l'esame attitudinale e viene nominata un'apposita commissione esaminatrice.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti alla rubrica 5, « Protezione civile e servizi antincendio », dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1992.